

Avv. VINCENZO PARATO
Via 95° Rgt. Fanteria, 19
Tel. 0832 241808 – fax 0832 090732
73100 LECCE

ON.LE TAR LAZIO - ROMA

RICORRONO

ESPOSITO GIUSEPPE ([REDACTED]) **VANNUCCHI**
VALENTINA [REDACTED]) **D'ADDERIO LEO PIO**

[REDACTED]) elettivamente domiciliati in Lecce via 95 Rgt.
Fanteria n.19 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato dal quale è
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto (il quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti: **fax 0832-**
090732 / pec: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

CONTRO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale
rappresentante p.t.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- Dei provvedimenti, prot.n.72580 del 31.10.2018, prot.n.75761 del 13.11.2018 71867 del 30.10.2018, non meglio conosciuti, con cui i ricorrenti sono stati esclusi dai concorsi per titoli e colloquio (bandi nn.366.45, 366.44 366.68) riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art.20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di svariate unità nel profilo di ricercatore e di tecnologo, entrambi di III° liv. prof.le nelle varie aree scientifiche e disciplinari del CNR e in

particolare: “Area strategica rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per l’ambiente”, “Settore Tecnologico supporto alla ricerca” e “Area osservazione della terra”, tutti i concorsi banditi con appositi decreti del Presidente CNR in data 30.7.2018 pubblicati sulla G.U. - 4^a Serie Speciale - n.62 del 7.8.2018;

- degli elenchi, allegati ai provvedimenti di esclusione, non meglio conosciuti, nei quali risultano ricompresi i ricorrenti, relativi al personale escluso dai concorsi de quibus in quanto non in possesso dei requisiti previsti dai bandi per cui è causa;
- ove occorra, della nota del CNR del 12.11.2018 con cui vengono forniti chiarimenti al dott. D’Adderio su sua esplicita richiesta dell’8.11.2018;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui all’odierno ricorso, ivi compresi , ove occorra, i bandi di concorso de quibus, i menzionati decreti presidenziali di indizione, nonchè la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n.125 del 12.7.2018, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere.

FATTO

I ricorrenti sono tutti laureati in discipline scientifiche e titolari di rapporti di lavoro flessibili presso il C.N.R., stipulati entro la data di scadenza dei bandi per cui è causa, previa prova comparativa.

In particolare:

- il **dott. Esposito** è titolare di un assegno di ricerca conferito nel febbraio 2018 a fronte di un bando del dicembre 2017 per 12 mesi rinnovabili presso il CNR – IRPI di Perugia nell’ambito del progetto “*Stress – Strategies Tools and new data for resilient smart societies*”;
- la **dott.ssa Vannucchi** è titolare di assegno di ricerca con decorrenza febbraio 2018 a fronte di un bando del dicembre 2017 per 12 mesi rinnovabili presso l’istituto di Biometereologia del CNR di Sesto Fiorentino (FI) nell’ambito del progetto “*Implementazione e verifica di modelli numerici di interpretazione dinamica e di previsione del rischio associato agli episodi di inquinamento intenso e di breve periodo lungo il litorale toscano*”;
- il **dott. D’Adderio** è titolare di assegno di ricerca conferito nel novembre 2017 con decorrenza 2.1.2018 e della durata di 12 mesi rinnovabili presso l’istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima del CNR di Ferrara nell’ambito del progetto “*Sviluppo applicazione e analisi dei risultati di un codice che utilizzi le stime di precipitazione ottenute dai radar della rete nazionale....per calibrare in maniera dinamica le occorrenti relazioni tra le temperature di brillanza all’infrarosso da satellite geostazionario e la precipitazione al suolo in differenti box geografici.*”

I ricorrenti inoltre hanno maturato ben oltre 36 mesi di contratto flessibile nel periodo tra il **1° gennaio 2010 e 31 dicembre 2017** quali titolari di contratti a tempo determinato, nonché di assegni di ricerca sia presso il C.N.R. sia presso l’Università.

Pertanto, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art.20 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 ai fini della stabilizzazione presso il C.N.R., nei mesi scorsi hanno interposto istanza di partecipazione ai concorsi riservati di che trattasi, banditi appunti dal C.N.R. ai sensi della normativa speciale suindicata.

Senonchè di tutta risposta, con i provvedimenti impugnati, sono stati tutti esclusi con la seguente generica ed apodittica motivazione: **“per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all’art.2 comma 1 lett.da a) a j) del bando.”**

Con successiva nota, senza data, di riscontro all’istanza di chiarimenti del dott.D’adderio il CNR ha comunicato che **“non risulta soddisfatto il requisito di cui alla lett.a) del richiamato art.2 comma 1 del bando posto che la data di inizio dell’assegno di ricerca presso il CNR (2.1.2018) risulta successiva alla data conclusiva dell’arco temporale entro il quale devono risultare maturati i titoli di ammissione (31.12.2017), come si desume dall’inciso della lett.b) del medesimo art.2 comma 1 del bando.”**

Tali decisioni sono palesemente illegittime per violazione di legge, nonché per eccesso di potere per i seguenti motivi in

DIRITTO

**VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL’ART.3 L.241/1990 –
CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART.2
COMMA 1 LETT.A) e B) DEI BANDI DE QUIBUS (LEX SPECIALIS)
- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART.20
COMMA 2 D.LGS.N.75/2017 COSI’ COME AUTENTICAMENTE
INTERPRETATO DALLA CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA**

N.3/2017 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART.

1 COMMA 669 L.205/2017 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON

DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL'ART.25 D.LGS.81/2015 E DELLA

CLAUSOLA 4) ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO

DETERMINATO DEL 18.3.1999 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA

1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28.6.99 - VIOLAZIONE DEL

GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE

- CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' - IRRAZIONALITA'

- INGIUSTIZIA MANIFESTA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'art.20 comma 2 del D.Lgs n.75/2017 recita testualmente:

“Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:

*a) **risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;***

*b) **abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.***

Con riferimento al requisito di cui alla lett.a) citata i ricorrenti, come si evince dalla documentazione in atti, hanno tutti sottoscritto un contratto di lavoro flessibile successivamente all'entrata in vigore della L.124/2015 ed entro la data di scadenza del bando (**6.9.2018**) in ossequio a quanto previsto all'art.2, comma 3, dei bandi de quibus in cui si dispone che: **“I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti**

dal candidato alla data di scadenza del presente bando nonché all'atto della stipula del contratto di lavoro.”

Nessuna norma e nessuna fonte regolamentare induce a ritenere che il contratto flessibile in essere debba essere stato sottoscritto entro la data del **31.12.2017**, poiché tale limite temporale è previsto esclusivamente per il requisito di cui alla lett.b) del comma 2 art.20 D.Lgs n.75/2017 (esperienza di 3 anni negli ultimi 8); è invece dirimente la circostanza che la titolarità del rapporto flessibile sia successiva all'entrata in vigore della L.124/2015.

Ove occorra e con riferimento invece alla lett.b) dell'art.20 comma 2 D.Lgs 75/2017 va richiamata la modifica ed integrazione disposta dall'**art.1 comma 669 della L.205/2017**:

*“All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: **Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti.**”*

Peraltro tale principio, cioè quello di includere nel processo di stabilizzazione degli enti di ricerca anche gli assegnisti, era già stato sancito nell'ambito della **circolare del Ministero per la Semplificazione e la P.A. n.3/2017** (confermata dalla n.1 /2018) laddove nel capitolo n.3) a proposito degli enti pubblici di ricerca si dispone:

- per gli enti di ricerca **sottoposti alla vigilanza del MIUR**
il requisito del periodo di tre anni negli ultimi otto anni

può essere conseguito anche con attività svolta **presso**

diversi enti e istituzioni di ricerca;

- l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'art. 20 comma 2 D.L.vo 75/2017, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e **anche i contratti degli assegnisti di ricerca.**

Nel fare riferimento all'attività svolta presso **diversi enti e istituzioni di ricerca** la circolare sopra richiamata ha inteso ricomprendere ovviamente tutte le istituzioni al di fuori dell'elenco tassativo di cui all'art.1 del D.Lgs. n.218/2016 e quindi anche le **Università**, trattandosi peraltro di soggetti, sia gli enti di ricerca sia le Università, sottoposte ex lege al controllo e alla vigilanza del M.I.U.R.

In tal senso milita anche il contenuto dei bandi (lex specialis) per cui è causa i quali all'art.2 comma 1 lett. b) dispongono: ***“aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purchè riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell'arco temporale ricompreso tra la data dell gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017.”***

Va precisato che i contratti flessibili sottoscritti in questi anni dai ricorrenti, per come si evince dalla documentazione prodotta in atti, hanno tutti ad oggetto le funzioni di ricercatore scientifico

nell'ambito delle aree oggetto dei concorsi in questione.

In ogni caso e a prescindere da quanto testè dedotto, va denunciata in questa sede la violazione dei principi comunitari e giurisprudenziali in materia di divieto di "non discriminazione" dei lavoratori dell'Unione Europea, dal momento che i ricorrenti probabilmente vengono esclusi (in assenza di una motivazione specifica e concreta tant'è che l'inciso "per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all'art.2 comma 1 lett. da a) a j) del bando" è del tutto generico ed incomprensibile) per aver svolto i 36 mesi di servizio precario solo in parte presso il CNR ed avendo prestato servizio anche presso l'istituzione universitaria, pur trattandosi di contratti aventi ad oggetto le medesime mansioni (quelle di ricercatore scientifico nelle discipline di cui ai profili professionali da ricoprire) e pur essendo finanziati dal medesimo fondo quello di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Invero, sancisce la giurisprudenza amministrativa e comunitaria:

"Il thema decidendum consiste nello stabilire se il periodo di servizio prestato in posizione di dipendente a tempo determinato (ma con articolazione dell'orario di servizio a tempo pieno) possa essere computato al fine di integrare la complessiva anzianità di servizio prevista per l'accesso a taluni concorsi riservati (sempre che il rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato in concreto prestato per mansioni, qualifiche e profili effettivamente equivalenti a quelle richieste dal bando per l'accesso al concorso riservato).

Il Collegio ritiene che debba essere fornita risposta in senso affermativo.

Al riguardo si osserva:

- che, alla luce del generale principio del favor participationis che deve caratterizzare le procedure di accesso e di progressione nell'ambito dell'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, le disposizioni di legge, di regolamento e di contratto che limitano o impediscono l'accesso a tali procedure devono essere lette in senso stretto;

- che le disposizioni le quali abilitavano l'emanazione della procedura selettiva all'origine dei fatti di causa (in particolare: l'articolo 54 del CCNL 1998-2001 per li comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e l'articolo 13, comma 3, lettera c) del [D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171](#)) non prevedevano alcuna limitazione della computabilità del periodo prestatato in posizione di lavoro a tempo determinato ai fini dell'accesso alle procedure selettive per la progressione di livello nell'ambito dei profili;

- che, in particolare, l'articolo 13, comma 3, lettera b) del [D.P.R. n. 171 del 1991](#) stabiliva che la progressione di livello nell'ambito dei profili sarebbe avvenuta tramite procedure selettive "nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico" (il D. aspirava, appunto, a transitare al profilo di collaboratore tecnico - quinto livello professionale). **Ebbene, il fatto che la disposizione prescrivesse il solo requisito di aver prestatato un determinato periodo "di servizio" (senza ulteriori specificazioni o limitazioni) conferma l'impossibilità di ravvisare nella disposizione un impedimento alla computabilità dei periodi di servizio prestati nel medesimo profilo e livello, ma con rapporto di lavoro a tempo determinato;**

- **che, più in generale, le disposizioni di legge, di regolamento e di contratto che consentono eccezionalmente di riservare l'accesso o il progresso a determinate tipologie di impiego a coloro che siano in possesso di determinati periodi di servizio prestati in particolari profili o livelli hanno in comune la ratio di valorizzare la specifica esperienza lavorativa del candidato, acquisita con la prolungata prestazione di un servizio aventi particolari caratteristiche. Tuttavia, se tale è la comune ratio di siffatte disposizioni, ne consegue che l'accesso a queste procedure dovrà essere consentito sulla base delle caratteristiche oggettive e sostanziali del tipo di servizio prestatato, non sulla base della tipologia formale del rapporto (a tempo determinato ovvero indeterminato) in concreto intrattenuto con l'amministrazione;**

- che la vigente normativa (comma 2 dell'articolo [36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#)) demanda alle amministrazioni pubbliche l'individuazione delle particolari necessità organizzative che possono giustificare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ma **non consente alle amministrazioni di operare discriminazioni in danno dei lavoratori a tempo determinato, laddove le prestazioni da loro effettuate siano in tutto assimilabili a quelle svolte dai lavoratori a tempo indeterminato;**

- **che l'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 - in accordo con il considerando 14, la clausola 1 e la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE - stabilisce che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.** (Cons.Stato sez. VI[^] n.4987/2012).

Ed ancora:

“La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. “
(Corte di Giustizia europea, sentenza del 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11)

Da qui l'erroneità e l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con conseguenziale opportunità per i ricorrenti ad essere ammessi alle procedure concorsuali per cui è causa.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI DECRETO CAUTELARE

PRESIDENZIALE INTERINALE

Il fumus di fondatezza è stato ampiamente dimostrato in fatto e in diritto.

Altrettanto indubbio è il danno grave e irreparabile che i ricorrenti ricevono dai provvedimenti impugnati connesso all'impossibilità di poter accedere alle procedure selettive in corso di espletamento, sicchè urge un provvedimento cautelare, anche ai fini di un'ammissione con riserva, nelle more della pronuncia di merito.

Aggiungasi che, ai sensi dell'art.56 cod.proc.amm., i ricorrenti hanno altresì necessità che venga emesso dall'Ill.mo Sig. Presidente decreto cautelare urgente inaudita altera parte dal momento che ai candidati

ammessi è stato già notificato l'avviso di convocazione per sostenere il colloquio per le date dal 10 al 13 dicembre p.v., sicchè urge un provvedimento cautelare di ammissione con riserva alle prove concorsuali ormai in fase di espletamento.

Ove occorra si chiede di voler concedere l'abbreviazione dei termini a comparire.

Per tali motivi e con espressa riserva di integrazione e ampliamento

SI CHIEDE

Annullarsi, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Ai fini del pagamento del c.u. si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Lecce/Roma, 28.11.2018

Avv. Vincenzo Parato (firmato digitalmente)

Firmato da:
Vincenzo Parato
Motivo:
deposito ricorso

Luogo:
Lecce
Data: 28/11/2018 13:16:23